



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 06/05/2021

Protocollo N° 0208709 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: richiesta chiarimenti su registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 852/2004 per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti trasformati da parte di aziende agricole.

P E C

Alla Federazione Provinciale Coldiretti Verona  
Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona

e, p.c. ai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione  
ai Servizi Veterinari Igiene Alimenti di Origine Animale  
delle Aziende ULSS del Veneto

A riscontro della richiesta di chiarimento di pari oggetto, vostro prot. n.82 del 1 aprile 2021, registrata al protocollo della Regione del Veneto al n. 151035 del 02/04/2021, si rappresenta quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede a delineare norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare (OSA), in particolare l'art.6 prevede che ogni operatore debba notificare all'autorità competente (AC), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti qualora non sia soggetto al riconoscimento. Tale previsione è ribadita nell'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento UE n. 2017/625 e dall'articolo 6, comma 2, del dlgs 27/2021. La notifica è finalizzata alla creazione di un elenco aggiornato di imprese da sottoporre a controllo da parte dell'AC, sulla base del rischio.

A livello regionale, la disciplina che stabilisce le modalità/procedure per la trasmissione della notifica ai fini della registrazione per gli operatori del settore alimentare (OSA) è stata oggetto, nel tempo, di diverse disposizioni amministrative, ridefinite da ultimo con la DGR 394 del 31 marzo 2020 che ha superato quanto previsto dalle precedenti disposizioni regionali (DGR n. 1041/2006, DGR n. 3710/2007, DDR 436/2008). La DGR 394/2020 tiene conto degli orientamenti forniti negli anni dalla Commissione europea in materia di igiene degli alimenti e dei relativi atti nazionali di applicazione.

Al fine di rispondere al quesito, si riportano di seguito le seguenti definizioni in relazione ai prodotti primari:

- **Produzione primaria:** "tutte le fasi della produzione dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto la mungitura, la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici" (Reg. CE 178/2002 art.3 punto17)

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



- **Prodotto primario:** “I prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia ,la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici” (Reg. CE 178/2002 art. 2 comma 2 lettera b ).

In riferimento poi al dettato dell’art. 1 del reg. 852/2004 che esclude dal campo di applicazione “*la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale*” e all’art. 1 paragrafo 3 lettera C del reg. 853/2004 che esclude dal campo di applicazione “*la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale*”; sono definiti i termini di:

- **Fornitura diretta:** la cessione occasionale o su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti primari a condizione che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale;
- **Livello locale:** la provincia in cui ha sede il produttore e province contermini (Accordo rep. atti 59/CSR del 29 aprile 2010).

La recente DGR n. 394/2020, all’allegato A, che recepisce anche le diverse disposizioni in materia di semplificazione amministrativa (Legge 7 agosto 2015 n.124; D. Lgs. 30 giugno 2016 n.126; D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222), sostituisce le disposizioni contenute nella precedente disciplina regionale relativamente alle notifiche ai fini delle registrazioni delle strutture/operatori/attività del settore che producono, lavorano, trasformano, distribuiscono, somministrano alimenti. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le autorità competenti, prevede diverse semplificazioni, tra le quali le più significative riguardano l’esclusione dall’obbligo della notifica nel caso di:

- stabilimenti/attività già registrati in elenchi o database utilizzati o utilizzabili da parte dell’ACL;
- aggiornamento di attività ripetitive e distributori automatici;
- specifiche attività in capo agli imprenditori agricoli in linea con la normativa nazionale di settore, anche per attività effettuate in fasi successive a quelle della produzione primaria.

Per questo ultimo particolare aspetto, in coerenza con le previsioni dell’art. 4 (esercizio dell’attività di vendita) del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. il produttore agricolo che eserciti la vendita diretta al consumatore finale (solo al consumatore finale) di prodotti primari propri e di prodotti manipolati o trasformati anche da altri operatori del settore alimentare (la cui attività/stabilimento di lavorazione/trasformazione deve in ogni caso essere notificata e registrata ove non sia soggetta a riconoscimento) non è tenuto all’adempimento amministrativo della notifica per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, se l’azienda è già registrata presso AVEPA e vende i prodotti in locali aziendali o in manifestazioni, oppure se ha già comunicato l’inizio della propria attività al Comune in cui ha sede l’attività in caso di vendita itinerante o tramite commercio elettronico o ha già comunicato l’inizio della propria attività al Comune in cui intenda effettuare la vendita su aree pubbliche o in negozi, ma sempre se l’acquirente è solo il consumatore finale.

Al contrario l’imprenditore agricolo che vende non esclusivamente al consumatore finale ma vende anche ad altri OSA (anche se dettaglianti o somministratori a livello locale) prodotti derivanti dalle sue

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



produzioni, manipolati e/o trasformati da lui o da altri, non ricade più nella previsione derogatoria del punto 2.2 dell'allegato A della DGR 394/2020, ma rientra a pieno titolo nel punto 3.1.a.1 dello stesso allegato ed è tenuto quindi alla presentazione della notifica sanitaria relativamente alle attività di trasformazione e vendita effettivamente svolte, affinché l'AC possa classificarli sulla base del rischio (che tiene conto dell'ambito di vendita e del tipo di acquirenti) al fine di programmare i relativi controlli ufficiali.

In ogni caso, le AC che ricevono una notifica da parte di OSA, compresi gli imprenditori agricoli, già iscritti in altri elenchi da loro utilizzati al fine di programmare i controlli ufficiali, verificano la corrispondenza dei dati con quelli già a disposizione e procedono alla semplice presa d'atto oppure, nei casi in cui è previsto all'aggiornamento/inserimento nell'elenco (DB/gestionale anagrafico regionale in uso).

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  
Il Direttore  
- *dr. Michele Bricese* -  
(documento firmato digitalmente)

Referente: Dott. Roberto Farina Busetto  
Tel. 041/2791316 – e-mail: roberto.farinabusetto@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESE MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330  
**PEC:** [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)